

**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA***PROVINCIA DI PADOVA*

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Numero 24 Del 28-03-2018**

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22.1.2004 DI UTILIZZAZIONE ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZATO DA PARTE DEL COMUNE DI GRANZE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13:40, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Milan Roberto	Sindaco	Presente
Traversi Luca	Vice Sindaco	Presente
Chiggio Donatella	Assessore	Presente
Zerbetto Oriano	Assessore	Assente
Minelle Cristina	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Iacometta Danila.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22.1.2004 DI UTILIZZAZIONE ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZATO DA PARTE DEL COMUNE DI GRANZE

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con nota prot. 1102 del 17/02/2018, assunta agli atti di questo Ente al n. 1172 di prot. del 19.3.2018 il Comune di Granze ha richiesto il nulla osta al Comune di Bagnoli di Sopra per il trasferimento del dipendente Manfrin Pietro a seguito di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore professionale tecnico (operaio) di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa contabile n. 13 del 15.02.2018;

RITENUTO, in attesa del rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento da parte di questo Ente, di approvare una convenzione per l'utilizzo congiunto ex art. 14 comma 1 CCNL 22.01.2004 per 9 ore settimanali a far data dal 01.04.2018 e fino al 30.06.2018, salvo proroga o recesso anticipato, del dipendente del Comune di Bagnoli di Sopra Manfrin Pietro Esecutore operaio specializzato cat. B1 pos. econ. B5;

ATTESO che il dipendente Manfrin Pietro, con nota prot. n. 1357 del 01.03.2018, ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo congiunto ex art. 14 comma 1 CCNL 22.01.2004;

VISTA l'allegato sub A) facsimile della convenzione tra i comuni di Granze e di Bagnoli di Sopra;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 4 del 24.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva rilasciato il nulla osta per l'utilizzo del medesimo dipendente in regime di extra time presso il Comune di Granze ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

ACQUISITO il parere favorevole, con nota del 22.03.2018, da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici, alla suddetta proposta;

DATO ATTO che le forme di utilizzo del medesimo dipendente attraverso gli istituti previsti dall'art. 14, comma 1 CCNL 22.01.2004 (c.d. scavalco condiviso) e l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza) sono consentiti stante altresì il parere della Corte dei Conti, sezione Molise, 17 marzo 2017, n. 109 ove viene stabilito che *“Da quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, il comune di possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza”* e nel medesimo senso la Corte dei conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle assunzioni programmate per l'anno 2018, rispetta il limite per le assunzioni flessibili previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 e modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 9 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014;

DATO ATTO, altresì:

- del rispetto dei limiti della spesa del personale in riferimento al valore medio del triennio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, così come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della Legge n. 114/2014;

- del rispetto del pareggio di bilancio;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che la spesa relativa è già stata individuata negli appositi capitoli di bilancio ove sono presenti i correlati stanziamenti per il corrente anno;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Bagnoli di Sopra MANFRIN PIETRO, Esecutore Operaio Specializzato Cat. B1, PEO B5 da parte dei Comuni di Bagnoli di Sopra e Granze, ai sensi dell'art. 14, comma 1 CCNL 22.01.2004, per n. 9 ore settimanali presso il Comune di Granze e per n. 27 ore presso il Comune di Bagnoli di Sopra, per il periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018, allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa è già stata individuata negli appositi capitoli di bilancio ove sono presenti i correlati stanziamenti per il corrente anno;
3. di dare atto che il Comune di Granze provvederà a rimborsare al Comune di Bagnoli di Sopra l'intero trattamento economico fondamentale ed accessorio proporzionalmente all'utilizzo di 9 ore settimanali su n. 36 totali, pari al 25%, per la durata dell'accordo, nella misura dello stipendio in godimento determinata dai rispettivi comuni.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 22-03-18 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 22-03-18 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iacometta Danila

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 31-03-2018

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-03-2018

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 10-04-2018

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 31-03-2018

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo